



# Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

**ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 30 maggio 2018**

**OGGETTO: Prevenzione Incendi - anno 2018**

## IL SINDACO

**Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenza anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio anche a causa della presenza sterpi, fieno, arbusti, erbacce facile esca o strumento di propagazione del fuoco;**

**Ritenuto necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi ed attenuare la recrudescenza del fenomeno;**

**Vista la legge 352/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";**

**Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 modificata e integrata con L. R. n. 14 del 14/04/2006;**

**Vista la Direttiva del Presidente della Regione riguardante la L.R. 6/04/1996, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006, n' 14;**

**Visti gli art' 449 e 650 del C.P.P';**

**Visto il D.to L.vo 3 dicembre 2010 n' 205, che all'art.13 recita:" .."paglia, sfalci e potature'-nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..., se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la  
Produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati"**

**Visto il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006, e ss.mm.ii " Norme in materia ambientale";**

**Visto l'art. 256 del D.ro L.vo 156/2006;**

**Visto l'art. 59 del T.U.L.P.S.;**

**Visto l'art. 54 del T.U.E.L D. L.vo 267/2000;**

**Visto l'art. 24 della direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di rifiuti;**

**Vista la Direttiva Europea 2000/29/CE;**

**Visto il T.U.OO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;**

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari e conduttori di terreni ricadenti nel territorio di Castelbuono, ai responsabili di cantieri edili e a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche:**

### **Art. 1**

**Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2018 è vietato nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:**

- **Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;**
  - **lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;**
  - **sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;**
- **bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.**

**Entro il termine perentorio del 15 giugno 2018 i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e realizzare appositi viali parafuoco per una fascia di metri 20 dalla strada.**

### **ART. 2**

**Nel periodo da 15 ottobre 2018 al 15 giugno 2019 dalle ore 5.00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20.00, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione ai orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:**

- **durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci;**

**-la combustione deve essere effettuata in cumuli di larghezza non superiore a m.2,00,limitando l'altezza della fiamma ed avendo cura di isolare l'area di bruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali;**

**- possono essere destinati alla combustione al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco;**

**- L'operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall'abitato, edifici terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate;**

**- Dare preventiva comunicazione al Comandi di Polizia Municipale;**

**- È vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali:**

**-Gli organi di vigilanza hanno la facoltà di sospendere o di vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli.**

### **ART. 3**

**I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi dalla vegetazione mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità'.**

**I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.**

### **ART.4**

**Gli Enti gestori della viabilità pubblica lungo le strade di rispettiva competenza dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.**

### **ART. 5**

**Fatte salve le sanzioni penali, per le violazioni alla presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art.7bis del D.Lgs 267/2000 per un importo da €. 25,00 a €. 500,00.**

**La Polizia Municipale, la Locale Stazione dei Carabinieri ed il Locale Distaccamento del Corpo Forestale sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.**

### **DISPONE**

**Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità anche attraverso la pubblicazione all'albo on-line e sul sito internet del Comune [www.comune.Castelbuono.pa.it](http://www.comune.Castelbuono.pa.it) e mediante l' affissione di avvisi murali.**

**La presente ordinanza viene trasmessa:**

- **Alla Prefettura di Palermo;**
- **Alla Città Metropolitana di Palermo**
- **Al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**
- **Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri**
- **Al Distaccamento Forestale di Castelbuono;**

**Dalla Residenza Municipale, li 29/05/2018**

**IL SINDACO**  
**( Mario Cicero)**